



# NOTIZIE

n. 011 - LUGLIO 2009

LA CONOSCENZA GENERA LE IDEE PER L'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Aggiornamenti legislativi, normativi, tecnologici e organizzativi per migliorare il sistema di gestione aziendale

## LE ATTREZZATURE DI LAVORO

(macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro)

### E GLI OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI DEI PRODOTTI (Datori di Lavoro)

Come acquistare e/o vendere macchine nuove e/o usate e le responsabilità per danni da prodotti professionali difettosi

#### 1. INTRODUZIONE

Il **D.Lgs. 81/08** (Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) al Titolo III Capo I **definisce le prescrizioni relative all'Uso delle attrezzature di lavoro**. Tali prescrizioni hanno **origine, a livello europeo**, con la direttiva del 1989 emanate dal Consiglio Europeo il 30 novembre 1989 (20 anni fa!).

La **Direttiva 89/655/CEE**, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro precisa che:

- Il **datore di lavoro è tenuto a prendere tutte le misure necessarie affinché le attrezzature da lavoro** (ad esempio, i macchinari e i dispositivi) messe a disposizione dei lavoratori **siano adatte al lavoro da compiere**, e permettano di **assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il loro utilizzo**;
- Il datore di lavoro deve ottenere e utilizzare delle attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di questa direttiva, se non vi è alcuna direttiva specifica che sia applicabile. Qualora vi sia una particolare direttiva che regolamenti queste attrezzature, queste ultime devono essere conformi alle prescrizioni ivi contenute: si deve in particolare **garantire che il prodotto sia accompagnato dalla dichiarazione CE di conformità**;
- Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori dispongano delle informazioni necessarie e che ricevano una formazione sull'utilizzo delle attrezzature da lavoro.

L'art. 71 del D.Lgs. 81/08 al paragrafo 2 obbliga il Datore di Lavoro alla scelta delle attrezzature di lavoro.

La scelta impone la capacità di valutare tecnicamente a priori le caratteristiche delle attrezzature in rapporto al tipo di lavoro, ai rischi presenti e derivanti dall'uso nonché dalle interferenze con altre attrezzature.

Al paragrafo 4 dello stesso art. 71 si prescrive che il Datore di Lavoro prenda le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano **"...installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso [...]** siano oggetto di **idonea manutenzione** al fine di **garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza [...]** siano corredate, ove necessario, da apposite **istruzioni d'uso e libretto di manutenzione..."**

#### 2. ACQUISTO/VENDITA DI MACCHINA NUOVA

Dopo aver scelto la macchina **anche ai sensi dell'art. 71** la richiesta di acquisto deve specificare che la macchina deve essere **SEMPRE** corredata dalle **ISTRUZIONI D'USO** e dal **LIBRETTO DI MANUTENZIONE** (Manuale d'uso e manutenzione) in lingua italiana nonché dalla **DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ** alle direttive applicabili.

Se la macchina presenta pesi e ingombri notevoli si deve richiedere, prima dell'arrivo della stessa sul luogo di lavoro, **uno stralcio del Manuale d'Uso e Manutenzione** relativo ai capitoli **"Movimentazione e trasporto della macchina"** e **"Installazione della macchina"**. La conoscenza di queste problematiche consentirà di predisporre in sicurezza qualsiasi attività lavorativa.

Il **29.12.2009** entrerà in vigore la **"nuova Direttiva Macchine"** (**DIR 2006/42/CE**) e tra le "innovazioni" rispetto alla



# NOTIZIE

n. 011 - LUGLIO 2009

LA CONOSCENZA GENERA LE IDEE PER L'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Aggiornamenti legislativi, normativi, tecnologici e organizzativi per migliorare il sistema di gestione aziendale

Direttiva 98/37/CE c'è anche la **dichiarazione di conformità** che **deve contenere** informazioni relative a:

- Descrizione della macchina
- Identificazione della macchina
- **Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico** [nuovo requisito!]
- La dichiarazione che la macchina è conforme alle direttive DIR 2006/42/CE, DIR 2006/95/CE, DIR 2004/108/CE,...
- Le norme armonizzate a cui il fabbricante si è riferito
- Data e firma del responsabile della fabbricazione

### 3. ACQUISTO/VENDITA DI MACCHINA "USATA"

**Macchina già immessa sul mercato/già immessa in servizio alla data del 21/09/96**

È bene ricordare che secondo l'art 11 comma 1 del DPR 459/96 e secondo l'art. 72 comma 1 del D.Lgs. 81/08 "Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro [...] deve attestare sotto la propria responsabilità che le stesse siano conformi [...] ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/08. Quindi **la macchina deve essere accompagnata da una attestazione di conformità**, firmata dal cedente, in cui si dichiara che "...è conforme alla legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro previgente alla data di entrata in vigore del DPR 459/96 ed in particolare alle disposizioni legislative definite con i requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/08...". **Richiedere sempre le istruzioni d'uso ed il manuale di uso e manutenzione.**

**Macchina immessa sul mercato/messa in servizio dopo il 21/09/96 (macchina marcata CE)**

In questo caso è necessario **richiedere una dichiarazione in cui si attesti che la macchina marcata CE non ha subito modificazioni SIGNIFICATIVE rispetto alla data della prima immissione sul mercato/in servizio.** È necessario che la macchina sia accompagnata dalla Dichiarazione di Conformità CE e dal Manuale d'Uso e Manutenzione.

### 4. RESPONSABILITÀ PER DANNO CAGIONATO AD UN PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE (MACCHINA)

Con la sentenza del 4 gennaio 2009 causa C-285/08 la **Corte di Giustizia dell'UE ha ribadito la validità della Direttiva 85/374/CE** (Responsabilità per danno da prodotto difettoso) nel

**caso di un danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale ed utilizzata in tal senso.**

"...La Corte (Prima Sezione) dichiara: **la direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE**, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi deve essere interpretata nel senso che essa **non osta all'interpretazione di un diritto nazionale ovvero all'applicazione di una giurisprudenza interna consolidata secondo cui il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizza in tal senso, qualora detto danneggiato fornisca solamente la prova del danno, del difetto del prodotto e del nesso causale tra il suddetto difetto e il danno**".

### 5. CONSULENZA TECNICO-GIURIDICA

**Gli ingegneri e gli avvocati del Gruppo 2G Management Consulting operano ormai da diversi anni per dare soluzioni alle problematiche delle attrezzature di lavoro. Per favorire una azione efficace ed efficiente i nostri esperti eseguono un check up gratuito** sullo stato delle stesse attrezzature sia dal punto di vista **tecnico** che **procedurale**. **Al termine di questa attività è possibile presentare una relazione con una soluzione tecnico-giuridica alla Direzione aziendale.**



Per fissare un appuntamento per il **check-up** potete contattare il ns. **ufficio marketing:**  
**Sig.ra Cristina Gagliardo – Tel. 011 505062**  
[gruppo2gmarketing@gruppo2g.com](mailto:gruppo2gmarketing@gruppo2g.com)

UNA IMPRESA DELLA CONOSCENZA E DI SERVIZI INNOVATIVI



Gruppo 2G Management Consulting s.r.l.

Largo Re Umberto, 106 • 10128 - Torino Tel. 011. 50.50.62 (r.a.) • Fax 011. 50.46.60  
[www.gruppo2g.com](http://www.gruppo2g.com) e-mail: [gruppo2g@gruppo2g.com](mailto:gruppo2g@gruppo2g.com)